



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI

Ordinanza n. 23/2020

RINVENIMENTO PRESUNTO ORDIGNO BELLICO IN LOCALITA' TORREGAVETA
COMUNE DI BACOLI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzuoli;

VISTA: la segnalazione pervenuta in data 03.07.2020 dall'Ufficio Locale Marittimo di Baia afferente al rinvenimento di un imprecisato numero di presunti ordigni bellici in località Torregaveta nel Comune di Bacoli (NA) e più precisamente alle coordinate Lat. 40°48'45"N e Long. 014°02'35"E, adagiati sul fondo marino a circa 2 – 3 metri di profondità, così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato;

VISTI: gli artt.104 e 105 del D. Lvo n°112/98;

VISTO: il Regolamento dei Porti e del Circondario Marittimo di Pozzuoli approvato con Ordinanza n.68/2012 in data 31.08.2012;

VISTI: gli artt.17, 30, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RITENUTO: opportuno emanare specifiche disposizioni per la regolamentazione, dal punto di vista della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, delle attività nautiche nello specchio acqueo prossimo al ritrovamento in questione;

RENDE NOTO

che nel punto di coordinate Lat. 40°48'45"N e Long. 014°02'35"E ad una profondità di circa 2 – 3 metri in località Torregaveta del comune di Bacoli è stato segnalato il rinvenimento di un imprecisato numero di presunti ordigni bellici meglio segnalato nello stralcio planimetrico allegato.

ORDINA

Articolo 1

Interdizione dell'area

Con decorrenza immediata e fino all'intervento di bonifica a cura di personale artificiere specializzato, nello specchio acqueo e nella zona costiera compresa nel raggio di 200 metri dal punto di cui al rende noto, **è vietato:**

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersioni subacquee;
- svolgere attività di pesca;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Articolo 2 Deroghe

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

- I mezzi ed il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia o Forze Armate in servizio in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- Le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all'area per motivi connessi allo svolgimento delle attività di messa in sicurezza;

Articolo 3 Transito in prossimità dell'area interdizione

I natanti, ed i soggetti in genere, in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4 Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, che entra in vigore con decorrenza immediata, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso illecito amministrativo e/o reato, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dell'articolo 53 del D.Lgs: 18/07/2005 n° 171.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, che viene pubblicata all'albo di questo Ufficio, ed inclusa nel sito on-line www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli al link "Ordinanze".

Pozzuoli, 03/07/2020

IL COMANDANTE
TV (CP) Cosimo PICCHIERI



ALLEGATO

